



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è volta alla conservazione degli habitat naturali in particolare come ambiente di vita della fauna minore, ossia di quell'eterogeneo gruppo di specie animali di piccola dimensione, sempre più soggette ad un drastico calo, che interessa anche il territorio campano.

È un fatto evidente, e peraltro risultante dalle ricerche di settore, che molti organismi, fino a qualche decennio fa comuni e diffusi anche in ambienti antropizzati, stanno riducendo fortemente i loro contingenti numerici e contraendo i loro areali distributivi.

Talune specie rare e già protette continuano a risultare in difficoltà perfino all'interno di aree protette. Innumerevoli sono le cause che impattano negativamente sulle specie della fauna minore. Fra queste risaltano la distruzione e l'alterazione dei loro habitat, dei siti riproduttivi e delle nicchie trofiche, l'impiego di pesticidi in agricoltura, l'inquinamento chimico ed organico delle acque superficiali, le catture a scopo commerciale, la distruzione intenzionale della fauna minore a causa di atavici ed infondati pregiudizi.

A tutte queste cause si aggiungono le trasformazioni ed alterazioni di cicli biogeochimici a scala planetaria (buco nella ozonosfera, effetto serra, piogge acide, alterazioni climatiche, con effetti diretti sulle temperature, la piovosità ed in grado di determinare la scomparsa di habitat e la diffusione di patologie) che manifestano inevitabilmente i loro negativi effetti anche su scala locale.

L'attuale quadro normativo non assicura una adeguata salvaguardia della fauna minore e della biodiversità. Questo perché la tutela, pur da tempo accordata a tale realtà da strumenti normativi importanti, è rimasta tuttavia inefficace, in quanto non supportata dalla previsione di un adeguato regime sanzionatorio. Così è stato per la Convenzione di Berna del 1979 per la conservazione della flora e della fauna europea, ratificata con la Legge n. 503 del 1981, che pur annovera molte specie della fauna minore quali animali degni di tutela.

La questione si è riproposta con l'attuazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE) sulla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, recepita con DPR n. 357 del 1997 che, pur rendendo ben più articolata e complessa la protezione accordata a molte specie della fauna minore, non esplicita strumenti per impedire, prevenire e reprimere gli illeciti.

A livello nazionale le sole specie che possono considerarsi efficacemente tutelate continuano ad essere quelle, come i vertebrati omeotermi, salvaguardate all'interno di corpi legislativi completi della parte sanzionatoria.

Per poter opporre un'adeguata risposta normativa ai descritti segnali di degrado ambientale e al calo della biodiversità, la presente proposta di legge intende fornire una tutela diretta ed efficace a salvaguardia della fauna minore, con la previsione di



Consiglio Regionale della Campania

specifici divieti e sanzioni.

Anche se tutta la fauna minore necessita di salvaguardia, oggetto della tutela del presente provvedimento sono, oltre alle specie considerate particolarmente protette in quanto rare o minacciate, solo anfibi e rettili ed in parte anche le chioccioline, risultando, di fatto, verosimilmente improbabile pervenire ad una protezione generica che coinvolga organismi quali molluschi, ragni od insetti.

Relativamente agli interventi volti alla salvaguardia degli habitat, laddove esistano condizioni di particolare importanza per la fauna minore, nonché di sensibilizzare e coinvolgere l'opinione pubblica, anche sulla scorta di studi scientifici da finalizzarsi, tra l'altro, anche alla gestione di politiche di conservazione delle specie oggetto di tutela e di interventi con azioni di conservazione in situ ed ex situ.

La Regione Campania con questa proposta di legge disciplina, anche limitando ove occorra, il prelievo di prodotti del sottobosco. Le limitazioni sono state poste per evitare che, a seguito di un prelievo eccessivo, si possa compromettere lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali, della flora e della fauna.

Il limite di raccolta giornaliero, per uso personale e per persona, dei prodotti secondari del bosco è previsto nell'articolo della proposta. La stessa raccolta dei prodotti secondari del bosco deve essere fatta senza l'ausilio di strumenti, in particolare rastrelli e pettini. Non si deve mai tagliare o sradicare l'intera pianta altrimenti si compromette la capacità di rigenerazione venendo assoggettati ad una sanzione.

La presente proposta di legge si compone di 20 articoli.